



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Delibera n. 51 del 21 settembre 2026

Oggetto: Presa d'atto e ratifica della Convenzione tra l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT S.r.l. e la Fondazione Ri.MED, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisizione di forniture e strumentazioni necessarie al completamento del progetto ISPeMI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 243 dell'05 agosto 2003;

VISTO il D.P. n. 07/Serv. I/S.G. del 10/01/2023, con il quale il Dott. Giovanni Siino è stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;

VISTO la Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 30/12/2025, con la quale è stato nominato il Dott. Vincenzo Pernice Direttore dell'ISZS" ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 16/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2026 e del Bilancio pluriennale 2026-2028, approvata con D.R.S. n. 2070 del 30/03/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio VI;

VISTE le leggi e il Regolamento sulla contabilità dello Stato;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 15 concernente gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e adeguato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, riapprovato con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 20 maggio 2026 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 4 giugno 2026;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e in particolare l'art. 62, concernente le attività delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, concernente il Responsabile Unico del Progetto;

VISTO il D.D.G. n. 873/5.S di assegnazione somme per nuova azione completamento del progetto ISPEMI;

PREMESSO che l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è ente pubblico di interesse regionale, dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile;

PREMESSO che l'Istituto è coinvolto nella realizzazione del progetto denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging – ISPeMI", finalizzato alla realizzazione e al completamento delle attività dell'Istituto di Sperimentazione presso l'ISZS;

CONSIDERATO che, nell'ambito del predetto progetto, l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha manifestato la necessità di acquisire specifiche forniture, attrezzature e strumentazioni necessarie al completamento delle attività progettuali e funzionali al fabbisogno dell'Istituto;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisizione, si è ritenuto opportuno disciplinare i rapporti tra l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT S.r.l. e la Fondazione Ri.MED;

CONSIDERATO che ISMETT S.r.l. e Fondazione Ri.MED risultano stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e che la Convenzione disciplina le modalità attraverso le quali le predette stazioni appaltanti qualificate svolgeranno le attività di competenza relative alle procedure di affidamento;

CONSIDERATO che la Convenzione disciplina le rispettive competenze delle Parti, le attività delle stazioni appaltanti qualificate, gli adempimenti di competenza dell'ISZS, i rapporti tra i responsabili delle attività, nonché gli aspetti relativi agli oneri e alla durata dell'accordo;

PRESO ATTO che la Convenzione tra l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT S.r.l. e la Fondazione Ri.MED è stata sottoscritta dalle Parti in data 10 settembre 2026;

RITENUTO che la predetta Convenzione risponde all'interesse dell'Istituto, in quanto disciplina in modo coordinato le attività necessarie all'acquisizione delle forniture e delle strumentazioni funzionali al completamento del progetto ISPeMI;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della Convenzione sottoscritta in data 10 settembre 2026 e di ratificarne i contenuti per quanto di competenza dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;

DATO ATTO che la titolarità del fabbisogno e delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di competenza dell'Istituto rimane in capo al medesimo, secondo quanto previsto dalla Convenzione;

DATO ATTO che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione saranno sostenuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione medesima;

VISTO il parere favorevole del Direttore dell'Istituto, espresso ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 19/2005;

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutato e ritenuto,

D E L I B E R A

- Di prendere atto e ratificare, per quanto di competenza dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, la Convenzione tra l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT S.r.l. e la Fondazione Ri.MED, sottoscritta dalle Parti in data 10 settembre 2026, composta da n. 15 fogli, avente ad oggetto la disciplina delle attività connesse alle procedure di acquisizione di forniture e strumentazioni necessarie al completamento del progetto ISPeMI.
- Di dare atto che la Convenzione di cui all'art. 1, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, disciplina i rapporti tra l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, ISMETT S.r.l. e Fondazione Ri.MED, nonché le rispettive competenze nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
- Di dare atto che la titolarità del fabbisogno e delle risorse finanziarie necessarie per le attività di competenza dell'Istituto rimane in capo all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dalla normativa vigente.
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'ISZS Ingegnere Francesco Lena, interagirà e coordinerà le attività con il Responsabile della Procedura (RP) individuato dalle Stazioni Appaltanti Qualificate per l'adozione degli atti e degli adempimenti conseguenti.
- Di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione saranno sostenuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla Convenzione medesima.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e della Convenzione allegata sul sito istituzionale dell'Istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e accesso agli atti.

*Visto il parere favorevole ex art.
20,*

comma 3, L.R. n. 19/2005

IL DIRETTORE

F.to PERNICE

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*

Il Commissario Straordinario

F.to Dott. Giovanni Siino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA,
LA FONDAZIONE RI.MED E L'ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E
TERAPIE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 62
DEL D.LGS. 36/2023**

TRA

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, con sede in Palermo, Via Roccazzo n. 85, C.F. 00122000821 e P. IVA 00122000821 in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato "ISZS" o "*Stazione Appaltante non qualificata*"

E

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione – ISMETT, con sede in Palermo in Via Discesa dei Giudici n. 4, capitale sociale sottoscritto € 2.000.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Palermo al numero di codice fiscale e partita IVA 04544550827, iscritta a REA al n.201818, quale *Stazione Appaltante qualificata* ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E

Fondazione RI.MED, con sede in Palermo in Via Bandiera n. 11, Codice Fiscale 97207790821, Partita IVA 06317780820, iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II, iscritta al REA al n. 317196 quale *Stazione Appaltante qualificata* ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito congiuntamente denominate "*le Parti*".

PREMESSO CHE

- ISMETT è una società a responsabilità limitata frutto di una sperimentazione gestionale avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-*bis* del D.Lgs. 502/1992 (ed oggi stabilizzata all'interno del Servizio Sanitario Regionale della Regione siciliana) che, attraverso intese che hanno coinvolto anche l'University of Pittsburgh (UP), si fonda su una *partnership* tra la Regione siciliana (oggi con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Civico) e, quale *partner* gestore, UPMC (ente *no profit* di diritto statunitense che, a sua volta, vi provvede attraverso la controllata UPMC Italy S.r.l.);
- in particolare, ISMETT, accreditato dalla *Joint Commission International*, è un ente sanitario inserito a tutti gli effetti nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, autorizzato e

accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione, che svolge anche attività di ricerca e formazione. Con decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014 e successivi rinnovi, ISMETT è stato, inoltre, riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS nella disciplina della “cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo;

- alla luce dell'art. 1, comma 1, lettera “e”, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”), ISMETT soddisfa tutti i requisiti per essere classificato quale «organismo di diritto pubblico», con la conseguenza che rientra (anche) nella definizione di «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dell'art. 1 lettera “q” del medesimo Allegato. ISMETT è altresì «stazione appaltante», essendo tenuto ad affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nel rispetto del Codice dei Contratti (vd. lettera “a” dello stesso Allegato I.1);

- Ri.MED è una Fondazione, con membri fondatori la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Sicilia, il Consiglio Nazionale delle ricerche, l'University of Pittsburgh e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), avente il compito di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica; il tutto mediante attività di formazione, di divulgazione e con la creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica;

- Ri.MED è tenuta ad affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nel rispetto del Codice dei Contratti, rientrando anch'essa nella definizione di «organismo di diritto pubblico» di cui all'art. 1, comma 1, lettera “e” dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti; con la conseguenza, che la Fondazione è sia «stazione appaltante», che «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi delle lettere “a” e “q” del medesimo articolo 1 dell'Allegato testé citato;

- l'ISZS, con sede in Palermo, costituito con Decreto del Re d'Italia dell'11.01.1884, è ente pubblico di interesse regionale dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile.

- come le altre Parti della presente Convenzione, anche l'ISZS è tenuto ad affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nel rispetto del Codice dei Contratti (quindi è «stazione appaltante» ai sensi della lettera “a” dell'art. 1 dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti), rientrando nella definizione di «amministrazione aggiudicatrice» di cui alla lettera “q” dello stesso art. 1;

- **PRECISATO CHE**

- l'art. 14 del Codice dei Contratti, ai commi 1 e 2, prevede che: *“1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:*
- *a) euro 5.404.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;*
- *b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;*
- *c) euro 216.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;*
- *d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.*
- *2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:*
- *a) euro 5.404.000 per gli appalti di lavori;*
- *b) euro 432.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;*
- *c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE”;*
- sulle procedure di affidamento, l'art. 50 del Codice dei Contratti, per quanto qui più rileva, dispone che: *“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate*

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante:

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
- 2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).
- 3. (comma abrogato dal D.lgs. n. 209/2024, n.d.r.)
- 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
- (...)
- 6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha

diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

- *7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*
- *8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.*
- *9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;*
- *- il comma 2 dell'art. 108 del Codice dei Contratti, richiamato dal comma 4 dell'art. 50 del medesimo Codice, prevede che: “2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;*
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;*
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;*
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;*
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;*
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;*
 - f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;*
- *- l'art. 62 del medesimo Codice dei Contratti, anch'esso richiamato dall'art. 50, stabilisce quanto segue (commi 1 e 2): “1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di*

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

- *2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;*
- *le categorie merceologiche di beni e servizi, nonché le relative soglie, per cui gli Enti Sanitari hanno l'obbligo di acquisto, ai fini del contenimento della spesa, per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore (regionale o nazionale che sia), di cui parla il comma 1 dell'art. 62 del Codice dei Contratti, sono individuate (ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) dal DPCM 11 luglio 2018 e sono le seguenti: farmaci, vaccini; *stent*, ausili per incontinenti (ospedalieri e territoriali), protesi d'anca; medicazioni generali; defibrillatori; *pacemaker*; aghi e siringhe; servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali; servizi di pulizia; servizi di ristorazione; servizi di lavanderia; servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari; vigilanza armata; *facility management* degli immobili; pulizia degli immobili; guardiania; manutenzione degli immobili e degli impianti; guanti (chirurgici e non); suture; ossigenoterapia; diabetologia territoriale; servizio di trasporto scolastico (N/A sistema sanitario); manutenzione strade-servizi e forniture;*
- *l'art. 62 del Codice dei Contratti contiene anche le seguenti rilevanti disposizioni ai fini della presente Convenzione (vd. commi 5, 6, 6-bis, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 17):*
- *5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:*
- *a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;*
- *b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*
- *c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;*
- *d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;*
- *e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;*

- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
- 6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:
- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.
- 6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.
- (...)

- 9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
- 10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
- 11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (n.d.r. sull'obbligo di acquisto esclusivo tramite centrali di committenza, regionali o statali, di cui s'è detto). Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.
- (...)

- 13. *Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.*
- 14. *Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 (dedicato ai compiti e ai requisiti del RUP, n.d.r.). Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.*
- 15. *Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione.*
- (...)
- 17. *Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 (che sono dedicati ai c.d. settori "esclusi", n.d.r.), nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice...";*
- le «attività di committenza ausiliaria» a cui fa riferimento l'art. 62 del Codice dei Contratti sono individuate all'art. 3, comma 1, lettera "z", dell'Allegato I.1 al medesimo Codice, e consistono «nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
- 2) *consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
- 3) *preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
- 4) *gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata*”;
- l'art. 63 del Codice dei Contratti così prevede: “1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.
- 2. La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
 - a) *qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;*
 - b) *qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;*
 - c) *qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.*
- 3. *Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62”;*

- CONSIDERATO CHE

- le Parti della presente Convenzione hanno ripetutamente manifestato il comune interesse all'implementazione delle attività di ricerca medico-scientifica, anche attraverso rapporti di reciproca collaborazione, tuttora vigenti;
- in particolare, per quanto qui rileva, le Parti (unitamente a UPMC ITALY S.r.l., soggetto che è parte integrante del cluster costituito con ISMETT e Ri.MED) sono tutte coinvolte nella realizzazione del progetto PONa 3_00403, denominato Istituto di Sperimentazione Preclinica eMolecular Imaging (di seguito, “Progetto ISPeMI”), per realizzare il quale, le medesime, in data 19.07.2022, hanno sottoscritto una apposita convenzione, denominata “convenzione per la gestione delle attività di ricerca e intese sul progetto ISPEMI” (di seguito, “Convenzione”);

- come già sancito dalla testé menzionata Convenzione, è interesse comune delle Parti porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di procedere all'ultimazione delle attività e degli interventi idonei a garantire il completamento del detto Progetto ISPeMI e la migliore gestione dell'Istituto di Sperimentazione, esistente presso l'ISZS;
- ISZS, nell'ambito del progetto denominato "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging – ISPeMI", ha manifestato la necessità di acquisire specifiche attrezzature e strumentazioni necessarie al completamento delle attività progettuali come da piano dei fabbisogni (che l'ISZS si riserva di trasmettere)
- ISZS risulta, stazione appaltante non qualificata, mentre sia ISMETT sia Ri.MED sono inserite nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate presso ANAC ai sensi dall'art. 63 del Codice dei Contratti;
- ISZS potrebbe procedere autonomamente agli affidamenti, ma essendo stazione appaltante non qualificata, non può procedere autonomamente, pertanto deve obbligatoriamente avvalersi di una stazione appaltante qualificata, ovvero a una centrale di committenza (ex art. 62, comma 6, lettere "a" e "b" del Codice dei Contratti);
- ISZS, ritiene inoltre opportuno avvalersi di Stazioni Appaltanti qualificate al fine di assicurare maggiore efficacia, qualità e tempestività dell'azione amministrativa;
- le Parti condividono l'interesse pubblico comune alla realizzazione del "progetto ISPeMI" e intendono disciplinare mediante la presente convenzione le modalità operative per lo svolgimento della procedura di affidamento;

- TUTTO CIÒ PREMESSO, PRECISATO E CONSIDERATO

- Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento, da parte di ISMETT e Fondazione Ri.MED, quali Stazioni Appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, delle

attività necessarie all'espletamento delle procedure di affidamento avente ad oggetto l'acquisizione di forniture e strumentazioni specifiche necessarie al completamento delle attività progettuali, utili al fabbisogno dell'ISZS.

2. Le attività affidate alle SAQ comprendono tutte le azioni di competenza della fase di affidamento e, ove previsto, della fase di esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023.
3. La procedura sarà individuata e definita dalle Stazioni Appaltanti qualificate sulla base della normativa vigente, del valore complessivo dell'affidamento e delle caratteristiche tecniche delle forniture, cui seguirà la nomina del RUP (che verrà indicato come RP)
4. RUP di ISZS e RP coordinano le proprie attività sulla base del principio di leale collaborazione e concordando di volta in volta le modalità di comunicazione ritenute opportune.
5. Con riferimento alla procedura da svolgere, ISZS trasmette alla SAQ delegata i documenti necessari. La SAQ procede quindi alla predisposizione e sottoscrizione degli atti di gara di propria competenza a seconda del tipo di procedura prescelta. Lo svolgimento della procedura di affidamento è gestito dalla SAQ tramite l'utilizzo di una propria piattaforma telematica, con la collaborazione di ISZS, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi commi.
6. ISZS conferisce alle SAQ mandato operativo per lo svolgimento delle attività necessarie alla procedura, fermo restando che la titolarità del fabbisogno e delle risorse finanziarie rimane in capo a ISZS.

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il RUP di ISZS cura le attività di competenza, assicurando il raccordo con le Stazioni Appaltanti qualificate.
2. ISMETT e Ri.MED individuano, ciascuna per quanto di competenza, i responsabili delle attività relative alla procedura di affidamento.
3. Le Parti operano secondo principi di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione.

ART. 3 – ATTIVITÀ DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE

1. ISMETT e Ri.MED provvedono congiuntamente alla definizione della procedura di affidamento più idonea in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto.
2. In particolare, le SAQ:

- a) valutano la corretta modalità di affidamento secondo il Codice dei Contratti;
- b) predispongono gli atti necessari allo svolgimento della procedura;
- c) gestiscono la piattaforma telematica utilizzata;
- d) curano gli eventuali rapporti con gli operatori economici;
- e) gestiscono le comunicazioni previste dalla normativa;
- f) svolgono le verifiche previste sui requisiti degli operatori economici;
- g) curano gli adempimenti nei confronti di ANAC e della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- h) procedono agli adempimenti necessari fino alla proposta di aggiudicazione.

3. Le SAQ individuano, sulla base della normativa vigente, il criterio di aggiudicazione, gli atti di gara e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DI ISZS

1. Restano di competenza di ISZS:

- a) la definizione del fabbisogno tecnico e funzionale (che l'ISZS si riserva di trasmettere);
- b) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
- c) la trasmissione della documentazione tecnica necessaria;
- d) l'approvazione degli atti di propria competenza;
- e) la stipula del contratto con l'aggiudicatario;
- f) la gestione dei rapporti economici con il contraente.

2. ISZS garantisce la collaborazione necessaria alla corretta conclusione della procedura.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le Parti stabiliscono che:

- 1. Fondazione Ri.MED e ISMETT cureranno le attività relative alle forniture;

2. Le attività saranno comunque coordinate secondo modalità operative concordate tra le Parti.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

1. Ciascuna Parte è responsabile delle attività di propria competenza.
2. Le Stazioni Appaltanti qualificate rispondono delle attività di committenza svolte ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 ove dipendenti da colpa grave delle stesse.
3. ISZS rimane responsabile della corretta individuazione del proprio fabbisogno, dell'impiego dei finanziamenti nel rispetto dei termini e condizioni dello stesso, nonché nei confronti dell'aggiudicatario sia per gli obblighi derivanti dal contratto con esso stipulato sia nel caso in cui non procedesse alla stipula del contratto, una volta individuato dalle SAQ.

ART. 7 – INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente Convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D.Lgs. 30.06.2003, n.196, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nella presente convenzione.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite in testa al presente atto.

ART. 8– GRATUITÀ DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo è stipulato senza previsione di corrispettivo tra le Parti.
2. Restano a carico di ISZS gli eventuali costi previsti dalla normativa, quali contributi ANAC, pubblicazioni o ulteriori oneri procedurali nonché ogni altro costo connesso e correlato alle attività oggetto della Convenzione, che le SAQ dovessero sopportare a qualsiasi titolo, ivi inclusi quelli per contenziosi.

ART. 9 – DURATA

Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimarrà valido sino alla conclusione della procedura di affidamento e degli eventuali adempimenti conseguenti.

La SAQ provvede, all'indizione della relativa procedura, comunicando a ISZS la presa in carico e comunicando la previsione dei tempi di espletamento; il detto termine sarà sospeso nel caso in cui la SAQ ravvisi la necessità di completare, integrare e/o modificare i documenti ricevuti dal ISZS e relativi alla procedura da svolgere.

Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e, con la sottoscrizione del presente atto, ne accetta espressamente i contenuti e le condizioni.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 11 – NORMA DI CHIUSURA

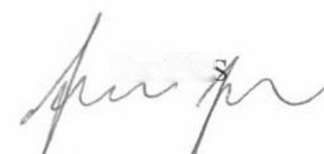
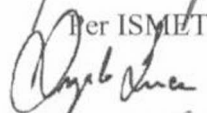
- La SAQ e ISZS si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
- Le clausole del presente Accordo che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono autonomamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

Il presente atto consta di r 15 fogli.

Palermo, li

Letto approvato e sottoscritto

Palermo, li 10-09-2026


Per ISMETT

Per Fonc e Ri.MED
